



***COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO***  
***LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI***

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO  
CON  
CONDUCENTE CON AUTOVETTURA, CON  
NATANTE E CON APE CALESSINO**

**Approvato con Deliberazione di C.C. n. 13 del 12/02/2018**

## **CAPO I**

### **IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare sia il servizio di noleggio con conducente con autovettura, sia il servizio di noleggio con conducente con natante, sia il servizio di noleggio con conducente svolto con l'impiego di veicoli speciali del tipo Ape calessino.

I servizi di noleggio con conducente ivi previsti, sono disciplinati dalle norme contenute nel presente regolamento, nonché dalle seguenti norme:

- a) Legge 15 Gennaio 1992 n. 21 come recepita dalla Regione Siciliana con L.R. n. 29 del 6 Aprile 1996 e ss.mm.ii;
- b) dagli artt. 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
- c) dal D.L.vo del 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- d) dal D.P.R. Del 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento esecutivo del Nuovo Codice della Strada);
- e) dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
- f) dal D.M. 15 dicembre 1992 n. 572;
- g) dall'art. 8 Legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- h) dai Regolamenti CEE 684/92 n. 1839/92 e n. 2454/92;
- i) dal Decreto del 20 aprile 1993 del Ministero dei Trasporti;
- j) dal D.L.vo 22 dicembre 2000 n. 395;
- k) dalla L.R. 13/2002;
- l) dalla L.R. 19/2005;
- m) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme comunitarie, regionali, nazionali, agli usi e alle consuetudini.

Sono abrogate tutte le disposizioni comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

#### **Art. 2**

##### **Definizione del Servizio**

I servizi di noleggio con conducente si rivolgono all'utenza specifica che avanza presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

## **CAPO II CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

### **Art. 3**

Autorizzazione all'esercizio di figure giuridiche di gestione

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune ai soggetti e/o imprese in possesso dei requisiti. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo mezzo di trasporto.

1) Noleggio con conducente con autovettura

Ai sensi di quanto disposto dalla Leggi vigenti i titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggi con conducente con autovettura possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolare di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previste dall'art.5 della Legge 8 Agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme come previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui ai punti a) e b), comma 2, art.1, della L,N. n. 21/92.

2) Nei casi in cui al comma 3, punti b) e c) , è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa o al consorzio.

3) In caso di decadenza o esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'art.7, comma 3 della legge 15 Gennaio 1992, n.21.

Possono essere destinati ad effettuare il servizio di ncc e per trasporto di persone le autovetture immatricolate per il trasporto di non più di nove persone compreso il conducente

4) Noleggio con conducente con natante : L'esercizio del servizio ncc con natante viene espletato con natante munito di idonea documentazione con attestazione RINA, la licenza è strettamente individuale

5) Noleggio con conducente ape calessino.

L'attività "ncc Ape Calessino" consistente nello svolgimento professionale dell'attività di NCC svolto con l'impiego di veicoli speciali del tipo "Ape Calessino" e con l'immatricolazione dei veicoli da destinare all'esercizio.

### **Art. 4**

#### **Condizioni d'esercizio**

L'Autorizzazione è riferita ad un solo veicolo.

1. In capo ad uno stesso soggetto è ammesso il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente – ncc con natante e ape calessino;

2. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio;

3. E' obbligatoria la disponibilità in base a valido titolo giuridico, di una rimessa privata nel territorio comunale, dotata di passo carrabile autorizzato dall'Ente proprietario della strada, dove i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza: il conducente è tenuto al pagamento annuale della tassa presso l'ufficio Tributi e/o presso l'Ente proprietario. E' obbligatorio, inoltre la disponibilità di un ufficio (Sede) o, in alternativa l'uso promiscuo dell'abitazione ove risiede il titolare di licenza. Non è consentito l'uso della rimessa o parte di essa come ufficio (Sede). Per rimessa può essere utilizzato uno spazio su area privata.

E' obbligatoria la disponibilità in base a valido titolo giuridico di una rimessa in un pontile per N.C.C. con natante

4. Il servizio è esercitato dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un suo collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 15 Gennaio 1992, n.21. Il titolare della autorizzazione deve disporre sul mezzo, il foglio di servizio completo dei seguenti dati:

a) foglio vidimato dalla Polizia Municipale con progressione numerica b) timbro della azienda e/o società titolare della licenza

c) la compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevede l'indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente. Tale comunicazione deve essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.

5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette al SUAP l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida del mezzo.

L'elenco è allegato, in copia autenticata, all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

6. Le nuove richieste di autorizzazione nonché le relative sostituzioni dei mezzi adibiti ad NCC devono rispettare la direttive Europee vigenti in materia ambientale.

7. Nelle vidimazioni annuali, ognuno per la propria competenza, il Comando di PM e l'Ufficio Locale Marittimo dovranno procedere alla verifica dell'aspetto esteriore dell'autovettura, dell'ape calessino e del natante, dei requisiti previsti dal C.D.S e della Navigazione, della Sede, della rimessa e del pagamento del passo carrabile, dove necessario, e della verifica dei fogli di servizio dell'anno in corso di riferimento.

Nel caso di esercizio dell'attività da parte di soggetto persona non fisica l'uso promiscuo dell'abitazione si intende in capo al legale rappresentante.

## **Art. 5** Autorizzazioni

**1)** Ai sensi di quanto previsto dall'art.5, comma 1 lett. a della Legge 15/01/1992, n. 21 e nel rispetto della vigente normativa, il numero complessivo delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente da svolgersi mediante autovettura , viene determinato in **n. 60, di cui 10 esclusivamente a trazione elettrica.**

**2)** il numero complessivo delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente tipo Ape Calessino, viene determinato in n. **20.**

**3)** Il numero delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con natante è fissato in **50.**

Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione apporta eventuali variazioni al numero delle autorizzazioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le associazioni degli utenti.

## **Art. 6** Ambito territoriale d'esercizio

1) I titolari di autorizzazione di noleggio possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione, in quello nazionale e negli Stati membri della CEE. Per il regolamento CEE n. 684/92, qualsiasi vettore può effettuare servizi di trasporto senza discriminazione di nazionalità o di luogo di stabilimento a condizione che abbia l'accesso alla professione.

Per i servizi di trasporto nell'ambito della CEE occorre che vengano compilati e predisposti i documenti di rito previsti( foglio di viaggio, itinerario, documenti individuali o collettivi di trasporto) ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di questi lo consentano.

2) Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, sono effettuati con partenza dalla rimessa o specchio acqueo all'interno della zona portuale territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazione, e previo assenso del conducente, per le destinazioni oltre il limite regionale.

Il prelevamento fuori dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione è effettuato solo in caso in cui al vettore viene espressamente richiesto dal cliente.

## **CAPO III** **LA PROFESSIONE DEL NOLEGGIATORE**

### **Art. 7**

#### Requisiti per l'esercizio e accesso alla professione di noleggiatore

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani o equiparati, titolari di abilitazione professionale prevista dal vigente codice della strada ed in possesso dei seguenti requisiti:

a) Idoneità morale: che deve essere posseduta sempre e consiste nell'assenza di condanne penali gravi, anche nel settore commerciale. Non soddisfa il requisito, chi abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti non colposi o risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione prevista dalla vigente normativa. Il requisito della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero un'amisura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

b) Idoneità finanziaria: per questo requisito è sufficiente che l'impresa specifichi la disponibilità dei veicoli da utilizzare nell'esercizio del servizio.

c) Idoneità professionale: è acquisita la norma della L.R. n. 29/96 e consiste nell'iscrizione nel

ruolo tenuto presso la C.C.I.A.A.

### **Art. 8**

#### Accesso alla professione di noleggiatore

1. La licenza comunale di esercizio può essere rilasciata ai cittadini italiani o dell'Unione Europea, in possesso della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale (CAP), previsti dal vigente codice della navigazione, e dei seguenti requisiti:
- a) iscrizione nel ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Trapani, di cui all'art.6 della Legge 15 gennaio 1992, n°21;
  - b) proprietà o disponibilità in leasing di un natante idoneo al servizio di N.C.C mare, così come previsto dal codice della navigazione, munito di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, compreso gli utenti, che preveda una copertura non meno del doppio rispetto ai minimi imposti dalla legge;
  - c) superamento della scuola dell'obbligo;
  - d) il non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore a due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume;
  - e) il non avere riportato alcuna condanna per delitti di mafia o per reati commessi in associazione a delinquere semplice;
  - f) il non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione per i delitti di cui alle lettere d) ed e);
  - g) il non essere stato dichiarato fallito;
  - h) il non avere trasferito alcuna licenza N.C.C. nei cinque anni precedenti;
  - i) il non essere incorsi in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia concessa la sospensione condizionale della pena;
  - j) l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al d.to L.vo n. 159/2011 successive modifiche (antimafia);
  - k) il non essere incorsi, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni;
  - l) essere muniti di certificazione attestante l'idoneità alla mansione specifica, rilasciata dall'ASP competente;
  - m) non svolgere altre attività lavorative incompatibili con quella di tassista e comunque tali da poter compromettere la regolarità e la sicurezza del servizio.
- Con riferimento al comma 1, lettere d), e), g) e i) sono fatti salvi i casi di intervenuta riabilitazione a norma di legge.

## **CAPO IV**

### **L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO**

#### **Art. 9**

#### Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

- 1) Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a persone fisiche (cittadini italiani o equiparati) che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo/natante, che possono gestirle in forma singola o associata.
- 2) Il bando è indetto entro 60 giorni dal momento in cui sono rese disponibili presso il comune uno o più autorizzazioni/licenze per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione. Il bando verrà pubblicato per 30 giorni all'Albo Pretorio Comunale e nel sito comunale al link "Operazione trasparenza" e la sua durata rimane valida fino ad esaurimento del numero di autorizzazioni concedibili.
- 3) La graduatoria viene approvata con determinazione del dirigente SUAP.



- b) Alle assegnazioni delle autorizzazioni si procede, a partire dal concorrente piazzatosi al primo posto della graduatoria, con l'attribuzione di una sola autorizzazione a ciascuno degli aspiranti.
- c) Qualora il numero delle autorizzazioni messe a concorso superi quello dei concorrenti regolarmente inseriti in graduatoria, si procede all'assegnazione delle ulteriori autorizzazioni.

#### **Art. 10**

##### Contenuti del bando di concorso

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
  - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
  - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
  - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
  - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni da parte del Responsabile SUAP;
  - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione del tipo di veicolo che si intende adibire al noleggio e del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla professione di noleggiatore;

#### **Art. 11**

##### Titoli oggetto di valutazione

- 1) Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio, il Dirigente SUAP procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
- a) periodi di servizio prestati in qualità di dipendenti di un' impresa che gestisce il noleggio con conducente per almeno complessivi mesi 12, punti 2;
  - b) servizio prestato in qualità di titolare di ditta individuale di noleggio con conducente, punti 2;
  - c) diploma di maturità punti 2;
  - d) soggetto residente nel Comune di Castellammare del Golfo da almeno 5 anni o imprese aventi sede legale nel Comune di Castellammare del Golfo: punti 5;
  - e) solo per NCC con conducente il possesso di autovettura a trazione ibrida : punti 3;
  - f) possesso di certificazione linguistica attestante la conoscenza della lingua inglese livello minimo A/2 (CEFR): punti 2.
- 2) Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
- 3) Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più giovane di età. Quando anche la residenza o la sede legale o l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

#### **Art. 12**

##### Assegnazione al rilascio dell'autorizzazione

- 1) Il Responsabile del SUAP approva la graduatoria di merito, e provvede all'assegnazione del titolo.
- 2) Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.

All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore.

3) Esclusivamente per l'espletamento del concorso NCC con natante è prevista la convocazione da parte del Dirigente del SUAP di una Commissione approvata con determinazione dirigenziale, composta dai 3 membri sotto indicati:

- Presidente: Dirigente SUAP o suo delegato cat. D;

-Componente: Comandante dell'Ufficio Locale Marittimo di Castellammare del Golfo o suo delegato;

-Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D.

### **Art. 13**

#### Validità dell'autorizzazione

1) L'autorizzazione d'esercizio ha validità a tempo indeterminato a condizione che venga sottoposta a vidimazione annuale presso il SUAP. La vidimazione annuale coincide con l'anno solare con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno. La vidimazione è condizionata, in capo al titolare, alla sussistenza di tutti i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore. (Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000).

2) L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalla leggi vigenti e dal presente regolamento.

### **Art. 14**

#### Trasferibilità dell'autorizzazione

1) Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;

b) avere compiuto sessanta anni;

c) essere diventato permanente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida;

2) Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio per causa di morte, è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'art. 7. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante il periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione viene revocata e messa a concorso.

3) Il Funzionario Responsabile dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o per causa di morte subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) Il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;

b) La dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede a cui volturare l'autorizzazione;

c) Il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 7.

4) Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.



**CAPO V**  
**L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

**Art. 15**

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio  
Acquisizione della corsa

- 1) Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o per causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo,
- 2) Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.
- 3) Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore, situata all'interno del territorio comunale. Per rimessa si può anche intendere uno spazio privo di particolari attrezzature, situato su area privata, dove il noleggiatore possa ricevere le prenotazioni.

**Art.16**

Comportamento del noleggiatore durante il servizio

- 1) Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
  - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo/natante;
  - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
  - e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo/natante;
  - f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari,
  - g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri,
  - h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto,
  - i) tenere a bordo del mezzo, copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
  
- 2) Nell'esercizio della propria attività, al noleggiatore è vietato:
  - a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'art.6:
  - b) portare animali propri in vettura;
  - c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
  - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contratta;
  - e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
  - f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap onde assicurare la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato, (Legge n. 104 del 05/02/1992).
  
- 3) In relazione all'NCC con natante 1. L'attività è esercitata nel rispetto del codice della navigazione

e delle disposizioni della Capitaneria di Porto di Trapani con natanti aventi caratteristiche rispondenti alle esigenze del servizio, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione comunale di stabilire, attraverso una delibera Consiliare, diverse prescrizioni, rispetto a quelle riportate nel comma successivo, ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art.5 della Legge 15 gennaio 1992, n° 21.

I natanti adibiti al servizio devono:

- a) essere dotati di tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione navale per navigazione entro 6 miglia marine;
- b) essere dotate di orologio marino;
- c) avere a bordo il tariffario, a disposizione dell'utenza;
- d) essere collaudati per un numero di posti compreso tra cinque e nove, incluso il conduttore, fatte salve quelle adibite al trasporto dei portatori di handicap, che ne possano prevedere un numero inferiore;
- e) avere sulla parte anteriore un segnale illuminabile recante la scritta N.C.C con natante, conforme alla vigente normativa.

#### **Art 17**

##### Comportamento degli utenti

1) Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura/natante;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) prendere il trasporto merci o altro materiale diverso dal bagaglio a seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

#### **Art.18**

##### Riconoscibilità delle autovetture

1) Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, in posizione alta e centrale, un contrassegno con la scritta "N.C.C." e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile con lo stemma del Comune di Castellammare del Golfo ed il numero l'autorizzazione.

#### **Art. 19**

##### Collaborazione familiare alla guida

1) I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.

#### **Art. 20**

##### Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

**Art. 21**  
Trasporto disabili

- 1) Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per il trasporto dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
- 2) Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori handicap, ove possibile, è effettuato gratuitamente.

**Art. 22**  
Tariffe

Le tariffe sono determinate dalla delibera contrattazione delle parti, tenuto conto delle indicazioni ministeriali regionali relative a una tariffa minima ed una massima per l'esercizio del noleggio.  
Dette tariffe devono essere poste bene in vista all'interno del veicolo per l'espletamento della funzione pubblica del servizio.

**CAPO VI VIGILANZA SUL SERVIZIO**

**Art. 23**  
Addetti alla vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 13 della l.24/11/1981 n. 689, nonché alla Capitaneria di Porto.

**Art.24**  
Idoneità dei mezzi al servizio

- 1) La Polizia Municipale e l'ufficio Locale Marittimo, ognuno per la propria competenza, dispongono, tutte le volte che ne ravvisano la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi.
- 2) La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'art. 15, comma 1, è rilasciata previo nulla osta della Polizia Municipale e dell'ufficio Locale Marittimo e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.
- 3) Le procedure di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo/natante. In sede di vidimazione annuale, il titolare dell'autorizzazione dovrà produrre autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, sul mantenimento dei requisiti richiesti dall'art. 9 del presente regolamento.

**Art. 25**  
Sanzioni amministrative accessorie

Salva diversa disposizione di legge, per le violazioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando le ulteriori sanzioni previste da altre leggi e dal presente regolamento.

**Art.26**  
Rinuncia all'autorizzazione

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare

comunicazione scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

#### **Art. 27**

##### Sospensione dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione è sospesa dal responsabile del Servizio per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
  - a) violazione di norme del Codice della Strada e del Codice della Navigazione tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
  - b) violazione delle norme fiscali connesse all'esercizio delle attività di trasporto;
  - c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'art. 4, comma 4 e dall'art. 16;
  - d) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste dall'art. 21;
  - e) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 25;
  - f) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.
- 2) Il Responsabile del Servizio dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva;
- 3) La sospensione viene comunicata all'ufficio provinciale alla Motorizzazione Civile e alla Capitaneria di Porto per per quanto di competenza.

#### **Art. 28**

##### Revoca dell'autorizzazione

Il Responsabile del Servizio dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quanto in capo al titolare dell'autorizzazione vengono a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui agli artt. 3, 7 e 8;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione svolge attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore di cui all'art. 12, comma 2;
- c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste dall'art. 14;
- d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 27;
- e) per un mese anche non consecutivo, di giustificata sospensione del servizio;
- f) per motivi di pubblico interesse;
- g) qualora da parte dell'ente venga accertato il venire meno del requisito di idoneità morale;
- h) la revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e alla Capitaneria di Porto per per quanto di competenza.

#### **Art. 29**

##### Decadenza dell'autorizzazione

- 1) Il Responsabile del Servizio dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 14.
  - 2) La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e alla Capitaneria di Porto per per quanto di competenza.
  - 3) Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa, nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza od revoca dell'autorizzazione.
- In sede di rinnovo dell'autorizzazione o a seguito di controlli effettuati dalla P.M. e/o dall'ufficio Locale Marittimo, l'accertamento del mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento determina la decadenza dell'autorizzazione.